

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

ART. 1

Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di contratti di docenza, ai sensi del D.M. 21.5.1998, n. 242.
2. In particolare l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, di seguito denominata "Università", secondo le norme del presente regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, può conferire, a seguito di pubbliche selezioni, mediante contratti di diritto privato, incarichi di docenza a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.
3. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

ART. 2

Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento per anno accademico, possono essere rinnovati per non più di sei anni.

ART. 3

Programmazione delle attività di docenza attribuite con contratto

1. In sede di programmazione dell'attività didattica, sulla base delle risorse disponibili il Comitato Tecnico Organizzatore attiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, i contratti per lo svolgimento di corsi ufficiali ed integrativi per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche.
2. I contratti precisano, tra l'altro, il programma delle attività didattiche richieste, la durata, le modalità di svolgimento, l'ammontare del compenso determinato.

ART. 4

Regime delle incompatibilità

1. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

ART. 5

Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, le disposizioni vigenti in materia previdenziale e assicurativa.
2. Per i rischi da infortuni e responsabilità civile l'università provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

ART. 6

Attivazione delle procedure selettive

1. Fatta salva l'ipotesi del rinnovo del contratto prevista dall'art. 2, la scelta dei soggetti con cui stipulare i contratti di docenza avviene a seguito delle procedure selettive previste dal presente Regolamento.
2. Sulla base della programmazione didattica per l'anno accademico di riferimento e nel rispetto degli impegni finanziari assunti, l'Università indice selezioni pubbliche per titoli per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 1, da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante contratti di diritto privato.

ART. 7

Requisiti

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche coloro che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale e scientifica attinente all'area o al settore scientifico-disciplinare cui afferisce l'incarico di docenza per il quale è attivata la procedura selettiva.
2. Le strutture didattiche di cui all'art. 3, che individuino la possibilità di avvalersi per l'attività didattica della collaborazione di eminenti studiosi, italiani o stranieri di chiara fama, potranno, in via eccezionale, proporre la stipula di appositi contratti, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, direttamente al Comitato Tecnico Organizzatore che delibererà in merito.

ART. 8

Selezione

1. Della selezione verrà data pubblicità mediante pubblicazione del relativo bando sul sito internet dell'Università.
2. I titoli valutabili ai fini della selezione sono:
 - titoli professionali;
 - titoli scientifici;
 - titoli accademici.

ART. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'Università e presentate, direttamente o tramite posta, entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
2. Alle domande il candidato dovrà allegare un curriculum della propria attività scientifica e professionale.

ART. 10

Esame e valutazione delle domande

1. Il Comitato Tecnico Organizzatore procederà alla valutazione delle domande presentate.
2. La valutazione comparativa deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

ART. 11

Stipula del contratto

1. I contratti sono stipulati dal Rettore e devono contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, la tipologia delle attività didattiche. ed il compenso previsto.

ART. 12

Conferimento diretto degli incarichi

1. In deroga alla procedura di cui all'art 1, si potrà procedere al conferimento diretto di incarichi a Professori e ricercatori di ruolo collocati a riposo fino 75 anni, ed anche a eminenti studiosi italiani o stranieri a fronte di riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e/o internazionale.
2. Il conferimento di incarichi diretti potrà avvenire su proposta dei Consigli di Facoltà, tenuto conto del rilievo dei titoli e del curriculum complessivo dello studioso negli ambiti disciplinari oggetto dell'attività didattica esercitata presso l' U.T.I.U. o in altre istituzioni.
3. Sulle proposte di conferimento diretto di incarichi di insegnamento il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti, delibera sia sull'affidamento che sul compenso.

ART. 13

Diritti, doveri dei professori a contratto e risoluzione del rapporto

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, i professori a contratto coordinano e sono responsabili dell'attività didattica relativa all'area e al settore scientifico disciplinare in relazione al quale l'incarico viene conferito.
2. I professori a contratto sono tenuti ad assicurare il loro impegno secondo i compiti loro assegnati in conformità di quanto stabilito dalle clausole contrattuali.
3. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, previa delibera motivata del Comitato Tecnico Organizzatore.
4. I professori a contratto designano uno o più tutor e ne coordinano e verificano l'attività.
5. I professori a contratto partecipano ai Comitati Scientifici costituiti dal Comitato Tecnico Organizzatore per il coordinamento scientifico delle attività didattiche di ogni corso di laurea.

ART. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 04.02.2010.